SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1986, n. 67.

Misure provvisorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli impianti centralizzati di depurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le difficoltà emerse nell'attuazione delle opere pubbliche di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali hanno determinato situazioni che impediscono la legittima continuazione della produzione con gravi riflessi sull'occupazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare i conseguenti provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa dell'adozione di nuove norme volte ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche destinate alla depurazione degli scarichi idrici ed a rendere più efficiente il sistema dei controlli, in deroga alla normativa vigente e transitoriamente sino alla data del 31 maggio 1986:

agli scarichi degli insediamenti produttivi collegati agli impianti centralizzati di depurazione di comuni e consorzi pubblici si applicano i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari già fissate dai comuni e dai consorzi titolari del pubblico servizio;

ai medesimi scarichi, che non siano ancora effettivamente allacciati alle pubbliche fognature, si applicano i limiti, le norme e le prescrizioni regolamentari di cui all'alinea precedente o, in mancanza, i limiti di cui alla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

agli scarichi terminali degli impianti centralizzati dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i limiti di cui alla medesima tabella *C*.

2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro per l'ecologia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 7

86G0238

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1986), **coordinato con la legge di conversione 7 marzo 1986, n. 60** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986) **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 30 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito dal comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c)*, dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1986 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: «Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia»; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 1-bis.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1986 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.603, è pari al 52,5 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Gli esattori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1986.

Art. 2.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 3.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:

«L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;

il comma cinquantaquattresimo è sostituito dal seguente:

«Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983»;

il comma cinquantaseiesimo è sostituito dal seguente:

«Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco».

Art. 4.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Art. 5.

1. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e autorizzata a corrispondere *dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25,* l'indennità di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

L'imposta di registro ed accessori, relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, *salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.*

Art. 7.

1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 1985, con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1985, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Art. 8.

(Soppresso)

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 2 della legge di conversione dispone, inoltre, quanto appresso:

«1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

NOTE

Note all'art. 1 del decreto:

— Il D.L. n. 568/1983, reca: «Proroga delle gestioni esattoriale delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali» (il testo coordinato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983). Il comma 1, dell'art. 3 di detto decreto così recita: «La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975, è prorogata fino al 31 dicembre 1984».

— Il D.P.R n. 954/1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, reca disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. Il testo dell'art. 3 di detto decreto, citato nel comma 5 del presente articolo, è il seguente:

«Art. 3. — In alternativa all'integrazione d'aggio prevista nell'art. 1 del presente decreto, l'esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggior somma:

a) del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, limitatamente ai dipendenti iscritti da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed a quelli assunti successivamente, in sostituzione dei predetti che siano cessati dal servizio;

b) delle spese generali calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera *a)*;

c) degli aggi comunque restituiti.

Per le esattorie non gestite da società il costo del personale è aumentato di un importo pari alla retribuzione del dipendente di grado più elevato al netto delle contribuzioni previdenziali; all'esattore titolare di più esattorie tale aumento compete una sola volta.

Nell'applicazione del comma precedente si tiene conto del grado rivestito dal dipendente più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1975; la retribuzione è determinata sulla base dei contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.

All'esattore che non abbia dipendenti iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, sostituendo al costo del personale di cui alla lettera *a)* un importo pari alla retribuzione massima, al netto delle contribuzioni previdenziali, di un impiegato di prima categoria dipendente da esattoria privata: per la determinazione di tale retribuzione si ha riguardo ai contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.

Nell'ipotesi indicata al comma precedente l'indennità spettante all'esattore non può eccedere il doppio della somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle esattorie gestite da aziende di credito;

b) alle esattorie che nel triennio 1974-1976 hanno percepito un aggio medio annuo per versamenti diretti superiori a trenta milioni di lire;

c) quando l'esattore gestisce altra esattoria, per la quale nel triennio 1974-1976 ha percepito, per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore a un miliardo di lire».

— Il testo degli articoli 13-*quater* e *quinquies* del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania), aggiunti dalla legge di conversione, e il seguente:

«Art. 13-*quater*. — 1. Nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovute in base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche sono iscritte nei ruoli principali formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza applicazione degli interessi e delle soprattasse rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. La riscossione è effettuata in sei rate, senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Resta salva la facoltà degli ufficiali di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La riscossione delle imposte mediante ruoli, già sospesa ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, è ulteriormente sospesa fino al 30 maggio 1985 e sarà ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985, senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602.

5. La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli è sospesa, relativamente alle rate in scadenza da settembre 1984 fino al 30 maggio 1985, e sarà ripresa nei termini e con le modalità di cui al comma 4.

Art. 13-*quinquies*. — 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.

2. Il recupero avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal febbraio 1986».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 (Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali) è il seguente:

«Art. 4. — La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti di soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente a periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non s applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni».

1-*quinquies*. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-*sexies*. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

1-*septies*. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-*octies*. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

1-*novies*. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purché residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli».

— Con D.P.R. n. 858/1963, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 27 giugno 1963, è stato approvato il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. In particolare si veda il titolo II, capi da I a III, articoli da 17 a 55.

Modifiche al predetto testo unico sono state apportate dal D.P.R. n. 603/1973 a sua volta modificato dal D.P.R. n. 954/1977.

— La legge della regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione n. 36 del 22 agosto 1984 e ripubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 17 ottobre 1984.

— La legge n. 575/1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965, reca disposizioni contro la mafia.

Le successive modificazioni sono recate dai seguenti provvedimenti:

D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726: Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Legge 13 settembre 1982, n. 646: Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Legge 23 dicembre 1982, n. 936: Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

— Il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 416. (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 416-*bis*. (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito»

Nota all'art. 1-bis del decreto:

I primi due commi dell'art. 3 del D.P.R. n. 603/1973, recante modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, così dispongono:

«Per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi.

L'aggio è determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore e la sua misura, da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non può essere inferiore allo 0,60 per cento né superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio è pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli».

Note all'art. 2 del decreto:

— Il testo degli articoli 87 e 88 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Art. 87. (*Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari*). — Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 e del secondo comma dell'articolo 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.

Art. 88. (*Redditi dei fabbricati*).— Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'articolo 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.

Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.

L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».

— Il testo dell'intero art. 12 del D.P.R. n. 604/1973 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano) è il seguente:

«Art. 12. (*Norma transitoria per i redditi dei fabbricati*). — La prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani dovrà essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi delle unità immobiliari urbane saranno determinati con le norme di cui all'articolo 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597».

Note all'art. 3:

— Il D.L. n. 953/1982 reca misure in materia tributaria (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983).

I commi dal trentunesimo al sessantesimo dell'art. 5, nel testo risultante dalla legge di conversione, la quale ha integralmente sostituito le norme del predetto decreto, si occupano della tassa dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 1983, dai proprietari di veicoli ed autoscafi per effetto della iscrizione dei medesimi nei rispettivi pubblici registri.

— La legge 26 gennaio 1961, n. 29 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1961) reca: «Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari».

Nota all'art. 4:

Il testo delle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'art. 19 (Detrazione) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dal primo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 è il seguente:

«In deroga alle disposizioni del comma precedente:

(*Omissis*).

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti».

Note all'art. 5

— La legge 29 gennaio 1986, n. 25 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1986 ed entrata in vigore il 1° marzo 1986) reca: «Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili».

— Il testo dell'art. 7-*ter* del D.L. n. 546/1981, aggiunto dalla legge di conversione (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1981), è il seguente:

«Art. 7-*ter*. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 fino a quando non sarà generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata la corresponsione, ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennità per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantità trasportate.

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura della indennità di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384».

Note all'art. 6:

— Il R.D. n. 3269/1923 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 17 maggio 1924) approvava il testo della legge del registro.

— Il D.P.R. n. 634/1972, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, concerne la disciplina dell'imposta di registro.

Note all'art. 7:

— Il D.P.R. n. 218/1978 è pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1978.

— Il testo coordinato del D.L. n. 581/1984 con la legge di conversione, recante «Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984.

— Con legge 1° marzo 1986, n. 64, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1986, è stata dettata una nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'art. 17, comma 1, di detta legge ha prorogato al 31 dicembre 1993 le medesime disposizioni prorogate dal presente articolo.

Nota all'art. 2 della legge di conversione:

Il D.L. n. 597/1985, non convertito in legge per decorrenza del termine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985, recava le stesse disposizioni del presente decreto ad esclusione di quelle di cui all'art. 6.

86A1820

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1985.

Procedure di attuazione dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Considerati gli indirizzi generali di politica industriale e commerciale;

Ritenuta la necessità di impartire le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della predetta legge n. 49/1985;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Sono destinatarie dei benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, che sarà di seguito indicata con la sola parola «legge»:

A) le società cooperative aventi i requisiti previsti dagli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, e finalità diverse dalla costruzione ed assegnazione di alloggi per i propri soci.

Le società cooperative devono:

I) richiamarsi espressamente e inderogabilmente, nei propri statuti, ai principi di cui ai citati articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

II) essere iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione;

III) essere soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

IV) per i progetti di cui al comma 4, punto 1 dell'art. 1 della «legge», avere un capitale investito non superiore a lire 500 milioni, determinato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di inizio del programma di investimenti.

B) Le cooperative di produzione e lavoro di tutti i settori di attività, inclusi agricoltura, pesca, piscicoltura e trasporti che, ai sensi dell'art. 14 della «legge» oltre ad avere i requisiti di cui alla precedente lettera *A)*, punti I), II) e III):

I) siano costituite, come da decreto di omologazione del tribunale, non anteriormente al 6 marzo 1982, da lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni, dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, per ristrutturazione, acquisizione da parte della GEPI o dichiarazione di crisi occupazionale, ovvero dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, per il risanamento finanziario delle imprese con partecipazione di istituti finanziari e società consortili per azioni, ovvero dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per l'assoggettamento delle imprese a procedure di amministrazione straordinaria;

II) oppure siano costituite, come da decreto di omologazione del tribunale, non anteriormente al 6 marzo 1982, da dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione o licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

III) realizzino, in tutto o in parte, la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori di cui ai precedenti punti I) e II), mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione, anche parziale, delle aziende stesse, di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure tramite iniziative imprenditoriali sostitutive in qualunque settore di attività, anche se diverso da quelli di provenienza;

2. Le cooperative di produzione e lavoro di cui al precedente comma, lettera *B)*, possono, a norma dell'art. 14, comma 3, della «legge», associare altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni, nonchè personale tecnico ed amministrativo in misura non superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori soci, e persone giuridiche in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale sottoscritto risultante da atti formali della cooperativa, alla data della domanda di finanziamento.

Art. 2.

Progetti e spese finanziabili

1. La sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, può concedere alle società cooperative di cui al precedente

art. 1, lettera *A)*, i finanziamenti previsti dal successivo art. 3 per progetti aventi, congiuntamente o alternativamente, le seguenti finalità:

a) l'aumento della produttività o dell'occupazione, o di entrambe, attraverso l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;

b) la valorizzazione dei prodotti ed una conseguente maggiore competitività, anche mediante il miglioramento della qualità;

c) la sostituzione, in misura non superiore al 50 per cento, delle passività finanziarie conseguenti alla realizzazione dei progetti di cui al comma quarto, punto 1, dell'art. 1 della «legge», a condizione che l'obbligazione risulti perfezionata non oltre due anni anteriormente alla presentazione della domanda di finanzimento;

d) la ristrutturazione e riconversione degli impianti.

2. Sono ammissibili a finanziamento le spese, al netto di IVA, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma, ivi comprese quelle destinate: ad opere murarie, macchinari ed attrezzature, a nuove linee commerciali o all'ampliamento di quelle esistenti; a linee commerciali di gruppi di imprese per una gestione centralizzata dell'offerta e della domanda, alla valorizzazione dei prodotti attraverso la gestione di marchi o l'adesione a consorzi di tutela; ad ogni altra iniziativa volta a favorire una maggiore competitività dei prodotti.

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 1, lettera *d)*:

a) sono ammissibili a finanziamento anche le spese per la formazione di scorte, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi;

b) per «ristrutturazione» si intende la riorganizzazione dell'impresa attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, incluso, se necessario, il trasferimento dello stabilimento o della sede;

c) per «riconversione» si intende l'istituzione di produzioni o attività appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso modificazioni dei cicli produttivi o degli impianti.

4. Sono escluse dai finanziamenti le spese non strettamente attinenti i progetti di cui ai precedenti commi nonchè quelle relative ad investimenti realizzati anteriormente ai due anni antecedenti alla presentazione della domanda di finanziamento. L'inizio del programma di investimenti è determinato dalla prima fattura relativa agli investimenti medesimi.

5. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, di cui al precedente comma 1, può altresì concedere i finanziamenti previsti dal successivo art. 3 alle cooperative di produzione e lavoro di cui al precedente art. 1, lettera *B)*, per progetti aventi, congiuntamente o alternativamente, le seguenti finalità:

a) realizzazione ed acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) ammodernamento, potenziamento ed ampliamento di progetti, di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, già elaborati o realizzati dalle società cooperative previste dal precedente art. 1, lettera *A)*.

Art. 3.

Limiti dei finanziamenti - Tassi di interesse

1. I finanziamenti di cui al precedente art. 2 possono essere concessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, tenuto conto di quanto disposto dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'art. 19 della «legge», fino alla concorrenza dell'intero ammontare delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, considerata la capacità di autofinanziamento e di puntuale rimborso delle cooperative richiedenti.

2. L'importo massimo di ciascun finanziamento non può comunque superare:

a) lire 200 milioni per ogni progetto di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) lire 2 miliardi per ogni progetto di cui ai commi 1, lettera *d)*, e 5 dell'art. 2 medesimo.

3. La durata massima dei finanziamenti è fissata in:

a) dodici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni, per i progetti riguardanti anche l'acquisto o l'allestimento di aree, la costruzione, l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento dei locali;

b) otto anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno, in tutti gli altri casi.

4. I finanziamenti sono rimborsati al tasso di interesse fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 6 della «legge».

5. I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali, costanti, posticipate, decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio antecedente la prima erogazione ed hanno termine non successivo alla data di cessazione dell'attività della cooperativa.

6. Sono a carico delle cooperative le spese relative ai contratti di finanziamento, ivi comprese quelle tributarie, con esclusione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. I finanziamenti sono concessi con onere a carico del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituito presso la Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1985

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1986
Registro n. 1 Industria, foglio n. 342

NOTE

Nota alle premesse:

Gli articoli 1 e 7 della legge n. 49/1985 così dispongono:

«Art. 1. — 1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purchè determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della presente legge».

«Art. 7. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 23 e 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è il seguente:

«Art. 23 [come sostituito dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127] (*Requisiti dei soci delle cooperative*). — I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci».

«Art. 26 [come modificato dall'art. 1 della legge di ratifica n. 302/1951] (*Requisiti mutualistici*). — Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative».

— Il D.P.R. n. 902/1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1977) disciplina il credito agevolato al settore industriale. L'art. 17 di tale decreto, come modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), è il seguente:

«Art. 17. (*Determinazione del capitale investito*). — Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.
Tale accertamento sara effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture della contabilità delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato».

— La legge n. 675/1977 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 7 settembre 1977) reca provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

— La legge n. 787/1978 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978) reca disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.

— Il D.L. n. 26/1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979), convertito nella legge n. 95/1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1979) reca provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nota all'art. 3:

Il D.P.R. n. 601/1973 disciplina le agevolazioni tributarie. Il testo dell'art. 19 di tale decreto, integrato dall'art. 44 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, è il seguente:

«Art. 19. (*Finanziamenti speciali*). — Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali;
b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma».

86A1871

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1986.

Determinazione del tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da corrispondersi dalla Cassartigiana e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 102, con il quale il tasso di interesse massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane è stato determinato, per il periodo residuo dell'anno 1985, nella misura del 16,40% per le operazioni primarie fino a cinque anni e del 16,20% per le operazioni primarie di durata oltre i cinque anni;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del suddetto tasso di interesse per l'anno 1986, con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1986, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuto di fissare detto tasso massimo in misura differenziata in relazione alla durata delle operazioni primarie rispettivamente fino a diciotto mesi ed oltre i diciotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo di interesse da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato, a decorrere dalla data del presente decreto, come segue:

15,60% annuo posticipato per le operazioni primarie fino a diciotto mesi;
15,70% annuo posticipato per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

I tassi suindicati potranno essere modificati in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1986
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 106

86A1822

DECRETO 10 febbraio 1986.

Determinazione del tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 101, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) è stato determinato, per il periodo residuo dell'anno 1985, nella misura del 16,20% annuo posticipato;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del suddetto tasso di interesse per l'anno 1986, con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1986, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero, è determinato nella misura del 15,70% annuo posticipato, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il predetto tasso massimo di interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbbligazionari (casse di risparmio) e potrà essere modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1986
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 105

86A1821

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° marzo 1986.

Distanza di sicurezza dai fili di contatto, e dagli alimentatori aerei in sede, degli autobus in servizio di linea in fase di attraversamenti a livello con strade ordinarie di ferrovie e tramvie e filovie con sede propria o separata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con il quale, in virtù della delega conferita al Governo con legge 6 dicembre 1978, n. 835, sono state emanate nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi pubblici di trasporto terrestre, estese, per quanto concerne la polizia e la sicurezza, ai servizi di competenza regionale;

Visto l'art. 95 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, che ai punti 1) e 2) prevede l'emanazione di norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento e alla circolazione dei treni e dei veicoli, nonché alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti, interessanti le Ferrovie dello Stato e le ferrovie in concessione o linee assimilate;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 che prevede il riconoscimento — ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio dei pubblici servizi automobilistici di linea — dell'idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni nonché della ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

Considerato:

che le vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano, emanate in applicazione della legge 1° marzo 1968, n. 186, sulle «linee di trazione elettrica» (norme CEI 9-2 ed. 1973), prevedono per le linee ferroviarie o tramviarie o filoviarie in sede propria o separata, che l'altezza del filo di contatto e degli alimentatori aerei in sede sul piano del ferro o su quello stradale, non sia inferiore a m 4,40 e m 4,60 rispettivamente per tensioni nominali non maggiori e maggiori di 6250 V;

che l'art. 28 della legge 6 aprile 1974, n. 191, stabilisce che nelle linee di trazione elettrica delle Ferrovie dello Stato l'altezza minima dal piano del ferro dei conduttori di contatto non può essere comunque inferiore a m 4,40;

che l'art. 32 del testo unico sulle norme della circolazione stradale, con le modifiche di cui all'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, stabilisce per tutti i veicoli, compreso il carico, un'altezza massima di m 4,00 ad eccezione degli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani per i quali è consentita un'altezza massima di m 4,30;

Ritenuto che per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio sia delle autolinee e sia delle ferrovie elettrificate e delle linee di trasporto ad esse assimilate in corrispondenza degli attraversamenti a livello con strade ordinarie è necessario assicurare opportune distanze di rispetto tra la sagoma superiore degli autobus attraversanti ed i fili di contatto e gli alimentatori aerei;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus, per potere transitare nei singoli attraversamenti a livello di linee elettrificate ferroviarie, tramviarie e filoviarie in sede propria o separata, devono avere altezza massima, oltreché compresa nei limiti previsti dalle vigenti norme sulla circolazione stradale, anche inferiore rispetto all'altezza dei fili di contatto e degli alimentatori aerei in sede, sul piano del ferro o su quello stradale, di almeno:

m 0,50 per linee a tensione nominale non superiore a 6250 V;
m 0,70 per linee a tensione nominale superiore a 6250 V.

Ai fini della determinazione delle predette distanze minime:

l'altezza dei fili di contatto o degli alimentatori aerei in sede sul piano del ferro o su quello stradale va misurata a funi e fili scarichi, alle temperature e nelle condizioni previste dalle norme in vigore del Comitato elettrotecnico italiano per le «linee di trazione elettrica» (norme CEI 9.2);

l'altezza massima degli autobus è da intendersi comprensiva di ogni accessorio, quali antenne, bagagliere od altro che risulti sporgente oltre la parte superiore della carrozzeria.

Art. 2.

I direttori od i responsabili dell'esercizio delle aziende che esercitano servizi pubblici automobilistici di linea debbono allegare alla richiesta di accertamenti, diretta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, sulla idoneità di percorsi di autolinee sui quali si intendono impiegare autobus con altezza superiore a m 4,00:

le planimetrie di tutte le strade da percorrere, integrate da sezioni dei punti particolari dalle quali possano dedursene le loro caratteristiche geometriche e costruttive che abbiano influenza sulle massime dimensioni ivi ammesse degli autoveicoli;
le dichiarazioni dell'esercente le eventuali linee elettrificate ferroviarie, tramviarie o filoviarie attraversate sull'altezza dei fili di contatto e degli alimentatori aerei in sede sul piano del ferro o su quello stradale.

Art. 3.

I competenti uffici compartimentali delle Ferrovie dello Stato e le direzioni di esercizio di ferrovie concesse od assimilate, tramvie e filovie sono tenute a comunicare, su richiesta, agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle aziende che esercitano servizi automobilistici di linea quali siano le altezze dei fili di contatto e degli alimentatori aerei in sede, misurate come indicato nel precedente art. 1, rispetto al piano del ferro od a quello stradale nei singoli attraversamenti a livello con strade ordinarie.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, i direttori od i responsabili dell'esercizio delle aziende che esercitano servizi pubblici automobilistici di linea sui quali sono già impiegati autobus con altezza superiore a m 4,00, sono tenuti a segnalare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti per territorio l'esistenza di attraversamenti a livello di linee elettrificate ferroviarie o tramviarie e filoviarie, assicurando il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 1 che precede ovvero proponendo le misure idonee — come l'adozione di altri tipi di autobus o variazioni di percorso — per assicurare tale rispetto.

Roma, addì 1° marzo 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A1778

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscato d'Asti».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscato d'Asti» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, e successive modificazioni e integrazioni (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977, decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983), propone che l'attuale testo dell'art. 4 del disciplinare di produzione di cui sopra, sia integrato secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di integrazione al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di integrazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscato d'Asti»

Si propone di aggiungere all'attuale testo dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscato d'Asti», così come risulta dopo le modificazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1977 e decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1983 il seguente testo:

Art. 4.

(Omissis).

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione di vino D.O.C., inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

86A1905

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga dei termini relativi alla ricostruzione degli immobili colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 697/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le ordinanze numeri 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985 e 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985 e n. 255 del 29 ottobre 1985, che stabiliscono criteri per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984;

Vista la richiesta del prefetto di Isernia, pervenuta con telegramma n. 5506/16 P.C. del 30 dicembre 1985, intesa ad ottenere la proroga di taluni termini relativi alla ricostruzione degli immobili colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984;

Considerato che analoga richiesta è stata reiteratamente avanzata da numerosi sindaci delle zone colpite dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 e da parlamentari della zona;

Tenuto conto che il finanziamento previsto dalla citata legge n. 363/84 è stato interamente impegnato per sopperire alle necessità di riattazione e manca, al momento, il finanziamento dell'opera di ricostruzione;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta di proroga, limitatamente ad un breve periodo onde consentire il definitivo accertamento delle ulteriori occorrenze finanziarie;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

È ulteriormente prorogato al 30 aprile 1986 il termine del 31 marzo 1985 indicato nell'articolo unico dell'ordinanza n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1802

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 698/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 220/FPC/ZA del 18 maggio 1984 e n. 598/FPC/ZA del 3 agosto 1985 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983, 147 del 30 maggio 1984 e n. 191 del 14 agosto 1985;

Vista la nota n. 2166 del 28 febbraio 1986 con la quale il sindaco del comune di Monte Procida ha rappresentato la necessità di una ulteriore proroga delle disposizioni previste dalle ordinanze sopra cennate, relative alla concessione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore di nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico impossibilitati a rientrare negli alloggi tuttora inagibili;

Considerato che sono ancora in fase di realizzazione gli interventi atti a restituire l'agibilità agli immobili danneggiati e che, pertanto, permangono le esigenze che diedero luogo alla erogazione del contributo *de quo;*

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine relativo alla concessione del contributo mensile di lire 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico nel comune di Monte di Procida, di cui alle ordinanze citate nelle premesse, è differito al 30 giugno 1986.

La relativa spesa è a carico delle disponibilità dei fondi posti a disposizione della prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1800

Autorizzazione a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione civile. (Decreto n. 1/1689/VOL)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 983;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1985, con cui si è disciplinato l'uso dell'emblema da utilizzarsi da parte delle associazioni di volontariato di protezione civile per consentire il loro riconoscimento durante le attività di previsione, prevenzione e soccorso;

Ritenuto che l'art. 2 del succitato decreto prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale per individuare le associazioni autorizzate a fregiarsi dell'emblema stesso;

Considerato che sono pervenute numerose domande di associazioni intese ad ottenere l'autorizzazione a fregiarsi dell'emblema;

Ravvisata l'opportunità nelle more dell'esame delle predette domande, di autorizzare intanto le associazioni che fanno parte del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato, a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione civile, avvalendosi dei poteri conferitigli;

Decreta:

Articolo unico

Le associazioni facenti parte del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato, di cui alle ordinanze n. 421/FPC/ZA del 17 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, e n. 648/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, sono autorizzate a fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile. Esse sono:

C.R.I. - Croce rossa italiana, via Toscana, 12 - 00187 Roma;

Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia e gruppi donatori di sangue «Fratres», piazza S. Giovanni, 1 - 50129 Firenze;

A.A.R.O.I. - Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri d'Italia, viale Massimo Stanzione, 15 - 80127 Napoli;

Federazione nazionale associazioni di pubblica assistenza e soccorso, palazzo Borsa Merci - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze;

Unità di pronto impiego chirurgico-rianimatoria, via Francesco Sforza, 33 - 20122 Milano;

A.V.I.S. - Associazione volontari italiani del sangue, via Livigno, 3 - 20158 Milano;

F.I.D.A.S. - Federazione italiana associazioni donatori sangue, via Ponza, 2 - 10121 Torino;

P.V.C. - Protezione volontaria civile, via Pesenti, 1 - 24022 Alzano Lombardo (Bergamo);

C.A.I. - C.N.S.A. - Club alpino italiano - Corpo nazionale soccorso alpino, via Ugo Foscolo, 3 - 20121 Milano;

A.R.I. - Associazione radioamatori italiani, via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano;

F.I.R. CB - S.E.R. - Servizio emergenza radio, via G. Frua, 19 - 20146 Milano;

F.I.A.S. - Federazione italiana attività subacquee, via Mauro Macchi, 38 - 20124 Milano;

Aeroclub d'Italia, via Maresciallo Pilsudsky, 124 - 00197 Roma;

PRO.CIV. - Associazione dei volontari per la protezione civile, via Cesare Beccaria, 84 - 00196 Roma;

A.G.E.S.C.I. - Associazione guide e scouts cattolici italiani, piazzale Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma;

C.N.G.E.I. - Corpo nazionale esploratori ed esploratrici italiani, via E. Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma;

Comitato per il coordinamento del servizio volontariato di protezione civile della provincia di Padova, via dei Colli, 4 - 35100 Padova;

Volontari protezione civile intergruppo Parma, presso pubblica assistenza di Borgo S. Caterina, 1 - 43100 Parma;

Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, via Paradiso, 19 - 32032 Feltre (Belluno);

Vigili del fuoco volontari della Valle d'Aosta, via S. Maurizio, 27 11010 Sarre (Aosta);

Centro studi e formazione sociale E. Zancan, via Patriarcato, 41 - 35139 Padova;

A.C.L.I. - Associazioni cristiane lavoratori italiani, via G. Marcora, 18 - 00153 Roma;

Azione cattolica italiana, via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma;

Caritas italiana, via Ferdinando Baldelli, 41 - 00146 Roma;

A.C.I.S.M.O.M. - Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta, piazza del Grillo, 1 - 00184 Roma;

Rotary International, piazza Cola di Rienzo, 69 - 00192 Roma;

Lions Clubs, via Tamagno, 3 - 20124 Milano;

A.N.A. - Associazione nazionale alpini, via Marsala, 9 - 20121 Milano;

U.N.U.C.I. - Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, via Nomentana, 313 - 00162 Roma;

Associazione Arma Aeronautica, via Marcantonio Colonna, 25 - 00192 Roma;

Associazione nazionale del fante, galleria Passarella, 22 - 20122 Milano;

Archeoclub d'Italia, via Arco de' Banchi, 8 - 00186 Roma;

Gruppi archeologici d'Italia, via Tacito, 41 - 00193 Roma;

A.R.C.I. - Associazione ricreativa culturale italiana, via Francesco Carrara, 24 - 00196 Roma;

Federazione italiana della caccia, viale Tiziano, 70 - 00196 Roma;

Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, via Caltagirone, 6 - 00182 Roma;

Centro Alfredo Rampi, via dei Laterani, 28 - 00186 Roma;

Focolari Movimento internazionale umanità nuova, via Vittorio Veneto, 2 - lotto 14/B - 00046 Grottaferrata (Roma);

Gruppo autonomo volontariato civile in Italia, via Siepelunga, 46 - 40141 Bologna;

M.O.V.I., via Chiusi, 14 - 00139 Roma;

Cooperativa bresciana per la protezione civile, via Martinengo da Barco, 2 - 25121 Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1805

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Nuove iniziative industriali. Anticipata erogazione dell'ultima rata del contributo. (Ordinanza n. 42/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48;

Vista l'ordinanza 26 maggio 1982 con la quale sono state determinate le condizioni e le modalità per l'ammissione alle provvidenze di cui all'art. 32 citato e con la quale — mediante l'espresso richiamo alle disposizioni del relativo disciplinare — sono stati fissati i criteri per l'erogazione dei contributi medesimi;

Considerato che, a termini dell'ordinanza e del disciplinare summenzionati, alla erogazione dell'ultima rata del contributo deve provvedersi entro trenta giorni dalla definizione delle procedure di collaudo finale degli investimenti e dell'avvenuta commissione delle scorte;

Considerato che nella seduta del 14 febbraio 1986 il comitato tecnico amministrativo per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel formulare le proprie valutazioni circa una specifica richiesta di erogazione anticipata dell'ultima rata di contributo, avanzata da una ditta beneficiaria, ha ravvisato la necessità di disciplinare la materia mediante l'emissione di apposito provvedimento a carattere generale e astratto, da assumersi sulla scorta delle normative vigenti in materia di opere pubbliche circa lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia;

Vistto l'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Considerato, peraltro, che l'eventuale protrarsi delle operazioni di collaudo dovuto alla particolare natura degli impianti industriali e alla necessità di assicurare il corretto impiego delle provvidenze pubbliche, potrebbe risolversi — oltreché in una lesione degli interessi degli imprenditori coinvolti — in un pregiudizio per la stessa tempestiva atttuazione delle iniziative, concretandosi in un ritardo nella erogazione di somme essenziali nella delicata fase di avvio delle iniziative e con effetti esiziali sul collocamento della mano d'opera locale;

Ritenuto che nei casi in cui risulti acclarata l'ultimazione dello stabilimento appare pertanto necessario consentire l'erogazione anticipata dell'ultima rata di acconto agli imprenditori che ne facciano richiesta, a fronte della prestazione di apposita ulteriore garanzia fidejussoria di pari importo e ferme restando le disposizioni del disciplinare di ammissione a contributo circa i criteri per la riduzione della fidejussione già prestata;

Udito il parere del comitato tecnico amministrativo formulato nella seduta del 26 febbraio 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Articolo unico

A seguito dell'approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari al 60% del costo globale ammesso comprensivo delle scorte, potrà procedersi alla corresponsione del residuo contributo — nei limiti della richiesta dell'interessato — prima della definizione delle operazioni di collaudo finale dell'impianto industriale finanziato e dell'avvenuta commissione delle scorte, a fronte della prestazione di ulteriore apposita garanzia fidejussoria di pari importo.

L'anticipata erogazione della rata anzidetta è subordinata alla produzione, da parte degli imprenditori, di apposita dichiarazione giurata resa dal direttore dei lavori, attestante che lo stabilimento è ultimato e che le spese effettuate per opere ed investimenti ammissibili a contributo corrispondono almeno al 90% dell'importo previsto in disciplinare a titolo di costo globale ammesso per l'intervento.

Restano salve le disposizioni del disciplinare di ammissione a contributo circa i criteri per la riduzione delle fidejussioni già prestate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1804

Misure dirette a snellire le procedure relative alla notificazione, registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio. (Ordinanza n. 43/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministro designato tutte le competenze per le procedure di occupazione e di esproprio da svolgersi secondo le modalità indicate dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Viste le convenzioni con le quali sono state affidate ai consorzi concessionari gli interventi di cui al citato art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerata l'opportunita di accelerare la definizione delle procedure relative alle espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in parola, in modo tale che esse siano definite entro il periodo di vigenza delle leggi regolatrici degli interventi medesimi;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono insorte difficoltà nella trascrizione dei decreti di espropriazione di cui all'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, richiedendosi da parte di talune conservatorie dei registri immobiliari che le note relative a detta formalità rechino, tra l'altro, l'indicazione del codice fiscale ed il regime patrimoniale dell'espropriato, se coniugato;

Ritenuto che nei casi di irreperibilità del proprietario o di mancata accettazione dell'indennità l'accertamento di tali dati risulta di grande difficoltà;

Considerato che occorre assicurare, nell'interesse generale, la regolare trascrizione del decreto di espropriazione anche per i casi di irreperibilità del proprietario ovvero di mancata accettazione dell'indennità;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico amministrativo nella seduta del 26 febbraio 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La notifica dei decreti che pronunciano l'espropriazione dei beni necessari alla realizzazione delle opere citate in premessa può essere effettuata anche a mezzo del messo comunale, come previsto dall'art. 96 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Gli uffici preposti alla registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio vi provvederanno anche in mancanza dell'indicazione del numero del codice fiscale dei proprietari espropriandi, nonché del regime patrimoniale degli stessi se coniugati, nel caso in cui l'indennità di espropriazione sia stata depositata nella Cassa depositi e prestiti.

I conservatori dei registri immobiliari sono esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1803

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nel comune di Dipignano

Con il D.A. 21 giugno 1985, n. 827/4566/B.I.16, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda dei reliquati autostradali, della superficie complessiva di mq 4.107, siti in comune di Dipignano (Cosenza) e distinti nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 1, particelle 17 (mq 80), 32 (mq 250), 35 (mq 1.690) e 110 (mq 1.150) nonché al foglio n. 2, particelle 16 (mq 470) e 32 (mq 467).

86A1826

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 gennaio 1986, n. 1.

Riscossione - Art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 - Determinazione dell'ammontare degli interessi su carichi d'imposta iscritti a ruolo nelle ipotesi di sospensione della riscossione. Istruzioni integrative della circolare n. 26 del 24 luglio 1984.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e Milano

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza

Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale ispettori tributari

Al centro informativo delle imposte dirette

All'Associazione nazionale esattori e ricevitori delle imposte dirette

Al consorzio nazionale esattori

Con circolare n. 26 del 24 luglio 1984, sono state impartite istruzioni in ordine alla determinazione degli interessi su carichi d'imposta iscritti a ruolo nelle ipotesi di sospensione della riscossione disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dai centri di servizio, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Peraltro, in sede di pratica attuazione delle cennate direttive, sono sorti taluni dubbi interpretativi che hanno dato luogo all'inoltro di vari quesiti a questo Ministero.

Ciò stante, si ritiene opportuno fornire precisazioni sul particolare argomento, a maggiore chiarimento e ad integrazione del contenuto della circolare n. 26 innanzi richiamata.

1 - *Applicazione degli interessi ai provvedimenti di sospensione disposti antecedentemente alla emanazione della circolare n. 26 del 24 luglio 1984.*

Nella suddetta circolare, tra l'altro, è stato precisato che la previsione degli interessi introdotta nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, si estende anche ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del primo comma dello stesso art. 39.

Poiché la su richiamata circolare è stata emanata successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1980, possono essersi verificati casi di provvedimenti disposti dagli intendenti di finanza, ai sensi del primo comma del menzionato art. 39, precedentemente all'emanazione della predetta circolare, senza l'applicazione degli interessi sui carichi tributari sospesi.

In relazione a detta ipotesi, si ritiene che, a decorrere dal 22 marzo 1980, data di entrata in vigore della norma introdotta dal cennato art. 4 della legge n. 46, non possa prescindersi dall'applicazione degli interessi nella misura del 12 per cento annuo, ancorché trattasi, nel caso in discorso, di provvedimenti di sospensione, ormai esauriti, ma accordati prima della suddetta data ed aventi scadenza successiva alla stessa.

Si soggiunge, comunque, che tali interessi dovranno essere applicati limitatamente al periodo di tempo intercorrente fra il 22 marzo 1980 e la data di scadenza della sospensione, commisurati al carico tributario che risulterà effettivamente dovuto, comprensivo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ed eventualmente, ove abbiano formato oggetto di legittima iscrizione a ruolo, delle soprattasse e della pena pecuniaria.

Nella particolare ipotesi sopra indicata, gli interessi come innanzi calcolati saranno iscritti in ruoli da porre in riscossione alla prima scadenza utile.

2 - *Determinazione dell'ammontare degli interessi nell'ipotesi di rateazione concessa successivamente ad un provvedimento di sospensione.*

Cessato il periodo di sospensione disposto dall'intendente di finanza ai sensi del primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dal centro di servizio a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, per intervenuta decisione degli organi del contenzioso od a seguito di determinazione dell'amministrazione di non accoglimento, parziale o totale, del ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, può verificarsi che il contribuente interessato richieda, per lo stesso carico tributario o per parte di esso, una dilazione nel pagamento.

In relazione a tale fattispecie, sono state manifestate perplessità circa la individuazione del *dies a quo* ai fini della decorrenza degli interessi per prolungata rateazione da applicarsi a norma dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Al riguardo, si fa presente che gli interessi in questione devono essere calcolati a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata del ruolo, secondo quanto previsto dal suindicato art. 21, con esclusione del periodo di sospensione, per il quale, come precisato nella richiamata circolare n. 26, gli interessi si applicano nella misura del dodici per cento annuo.

3 - *Determinazione degli interessi nei casi di sospensione della riscossione concessa al rappresentante, quale obbligato solidale ai sensi del sesto comma dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

L'art. 98, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevede, per il pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie, la responsabilità del legale rappresentante, che viene costituito debitore in solido con il soggetto iscritto a ruolo al momento della notifica nei suoi confronti dell'avviso di mora.

In proposito, è stato chiesto di conoscere se l'intendente di finanza che accorda la sospensione della riscossione a seguito del ricorso avverso il predetto avviso di mora, debba effettuare il calcolo degli interessi secondo i criteri stabiliti nella circolare n. 26 del 24 luglio 1984.

Al riguardo si osserva che, come chiarito con la circolare n. 15 del 13 marzo 1982, il ricorso avverso l'avviso di mora, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, è ammesso quando:

la notificazione dell'avviso stesso non sia stata preceduta da quella della cartella esattoriale. In tal caso il gravame si configura come ricorso contro il ruolo e, quindi, può essere ammesso in tutte le ipotesi in cui il contribuente può proporre detta opposizione, e cioè per i motivi, che si possono ritenere tuttora validi, indicati nell'art. 188 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e sempreché la iscrizione a ruolo non tragga origine da avviso d'accertamento regolarmente notificato;

per vizi propri dell'atto, intendendosi per tali le irregolarità meramente formali che possono inficiare l'avviso di mora o l'iscrizione a ruolo cui l'avviso si riferisce.

Ne consegue che i presupposti processuali del ricorso avverso l'avviso di mora sono identici a quelli del ricorso avverso l'iscrizione a ruolo.

Si ritiene, pertanto, che, nel caso di specie, allorché l'intendente di finanza abbia disposto, nell'ambito della propria competenza, la sospensione della riscossione dei carichi di cui trattasi ai sensi del primo comma dell'art. 39 più volte citato, si rendano applicabili gli interessi, da determinarsi secondo i criteri e le modalità contenuti nella richiamata circolare n. 26.

Resta inteso che l'ammontare degli interessi dovrà essere posto a carico esclusivamente del beneficiario del provvedimento di sospensione.

4 - *Sospensione degli atti esecutivi a seguito di ricorso contro gli atti stessi presentato ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Debenza degli interessi.*

A norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, è attribuita all'intendenza di finanza, cui compete la decisione sul ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore, la facoltà di sospendere gli atti stessi con provvedimento motivato.

La norma in esame non prevede espressamente la corresponsione di interessi da parte del contribuente nel caso in cui il ricorso sia respinto e, di conseguenza, debba procedersi alla riscossione del carico d'imposta sospeso.

Tuttavia, si osserva che, in materia di imposte dirette, trova applicazione generalizzata il principio della debenza degli interessi sia nella ipotesi di ritardata riscossione che in quella, contraria, di ritardato rimborso di imposte pagate e successivamente riconosciute non dovute.

D'altro canto, occorre considerare che, secondo i principi generali propri del diritto comune, i crediti liquidi ed esigibili producono interessi sulla base della naturale fecondità del denaro.

Si ritiene pertanto che, nei casi in cui il ricorso avverso gli atti esecutivi sia respinto dall'intendente di finanza, debbano essere applicati, per la durata della eventuale sospensione concessa, gli interessi in ragione del 12 per cento annuo, in conformità a quanto disposto dal sesto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46 del 1980, che deve intendersi norma di carattere generale.

In proposito sembra opportuno evidenziare che non costituisce ostacolo all'applicazione di detti interessi il termine di trenta giorni previsto dall'art. 53 per la decisione sul ricorso da parte dell'intendente.

Tale termine, infatti, è da considerarsi ordinatorio e non perentorio, attesi i tempi tecnici lunghi talora occorrenti per l'espletamento della necessaria istruttoria del ricorso in questione.

5 - *Affidamento del carico degli interessi agli esattori.*

Con la su richiamata circolare n. 26. tra l'altro, è stato precisato che l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente al tributo allo scadere della sospensione, determinato nel provvedimento sospensivo, deve essere riliquidato sulla base delle somme che i contribuenti sono effettivamente tenuti a corrispondere all'erario.

In sede di pratica attuazione della predetta disposizione, sono sorte talune perplessità circa l'individuazione del momento in cui deve essere affidata agli esattori la riscossione dewli interessi di cui trattasi.

Il problema trae origine dall'impossibilità di stabilire, all'atto dell'emanazione del provvedimento di sospensione, l'importo certo dovuto dal contribuente a titolo di interessi.

Al riguardo, si osserva che il settimo comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, nonché il quinto comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787, prevedono la semplice determinazione degli interessi nel provvedimento sospensivo, e non anche il contestuale affidamento degli stessi in carico agli esattori.

Pertanto, gli interessi in parola dovranno essere dati in carico per la riscossione solo quando, per intervenuta decisione della commissione tributaria di primo grado od a seguito di determinazione dell'Amministrazione finanziaria, in ordine all'ammontare del tributo dovuto, l'ammontare degli interessi sia esattamente definito.

6 - *Affidamento del carico degli interessi agli esattori - Definizione della procedura.*

Dopo aver innanzi precisato che il carico degli interessi deve essere affidato agli esattori solo al momento in cui il loro ammontare sia definito, si reputa opportuno soffermarsi sul particolare problema concernente la procedura da attuare nei casi di sospensione della riscossione concessa dai centri di servizio.

La definizione di detta procedura si rende necessaria in quanto, a norma del menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787, i centri di servizio possono disporre, su ricorso di parte, la sospensione della riscossione per un periodo di tempo limitato, e comunque non superiore a sei mesi, decorso il quale, la competenza ad adottare ulteriori provvedimenti sospensivi è riservata alle intendenze di finanza, ai sensi del più volte richiamato art. 39.

Ciò premesso, si espone qui appresso, sinteticamente, l'iter procedurale che i predetti centri debbono seguire per dare carico agli esattori della riscossione degli interessi:

all'atto dell'emanazione del provvedimento sospensivo, i centri di servizio devono determinare l'ammontare degli interessi sul carico sospeso, dando notizia al contribuente interessato sia della disposta concessione del beneficio di cui trattasi sia del relativo debito di interessi;

nell'ipotesi di totale accoglimento del ricorso, i centri devono provvedere allo sgravio dell'imposta indebitamente iscritta a ruolo, informandone il contribuente;

qualora invece il ricorso sia stato in tutto o in parte respinto, o comunque non definito entro il concesso periodo di sospensione, i predetti centri devono procedere alle formazione, tramite il Consorzio nazionale esattori, di elenchi contenenti l'importo degli interessi riliquidati sul carico d'imposta effettivamente dovuto, da inviare all'intendenza di finanza territorialmente competente. Contestualmente, dovrà essere data comunicazione al contribuente dell'esito del ricorso e dell'ammontare degli interessi maturati;

a seguito della comunicazione inviata dai centri di servizio, l'intendente di finanza, con proprio decreto, affida la esazione degli interessi agli esattori che ne provvedono alla riscossione;

in presenza di ulteriore sospensione accordata dalla intendenza ai sensi dell'art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, la riscossione degli interessi liquidati dal centro di servizio rimane sospesa e gli interessi inerenti all'intero periodo di sospensione devono essere dati in carico all'esattore solo al momento della ripresa della riscossione del tributo. In tale fattispecie, l'intendenza di finanza, una volta formati, tramite il Consorzio nazionale esattori, elenchi contenenti l'ammontare degli interessi da riscuotere sul carico effettivamente dovuto anche per il periodo di sospensione concesso dal centro di servizio, ne affida, con proprio decreto, la esazione agli agenti della riscossione, restando così assorbiti gli elenchi formati dal centro medesimo;

ove si addivenga ad una decisione favorevole al contribuente, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, o il centro di servizio che ha emesso il ruolo provvederà, a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, allo sgravio dell'imposta indebitamente iscritta a ruolo, mentre l'intendenza di finanza provvederà al «discarico» dell'ammontare di tutti gli interessi dati in carico all'esattore con la procedura innanzi descritta.

La presente circolare è stata concordata con la Ragioneria generale dello Stato a norma dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette ed ai centri di servizio, accuseranno ricevuta della presente, ne trasmetteranno copia ai dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette. L'Associazione nazionale esattori è pregata di darne notizia alle esattorie.

Il Ministro: VISENTINI

86A1787

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Rho

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rho (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 21 agosto 1985, modificato parzialmente con successivo decreto del 12 febbraio 1986, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rho (Milano), nell'ordine appresso indicato:

1) Carollo Antonio	punti	138,441	su 174
2) Recchia Ezio	»	133,944	»
3) Dall'Aglio Nico	»	131,075	»
4) Scarrocchia Geminiano	»	128,638	»
5) Gobbi Aldo	»	126,378	»
6) Di Leo Accursio	»	121,977	»
7) Cirauolo Giorgio	»	121,524	»
8) Mancini Lucio	»	120,889	»
9) Muzzi Vitantonio	»	120,410	»
10) Giordano Giovanni	»	119,399	»
11) Torella Michele	»	119,106	»
12) Campagnari Gustavo	»	119,047	»
13) Mingolla Aldo	»	118,808	»
14) Scalzo Guido	»	118,257	»
15) Patriarca Mario	»	117,020	»
16) Scherillo Antonio	»	116,127	»
17) Liotti Francesco	»	115,716	»
18) Pelagalli Vittorio	»	115,561	»
19) Luchetti Loreto	»	115,433	»
20) Lo Savio Giovanni	»	115,289	»
21) Gambaccini Aldo	»	115,203	»
22) Donato Antonino	»	114,939	»
23) Cavallucci Romolo	»	114,580	»
24) Tangredi Giuseppe	»	114,450	»
25) Novelli Roberto	»	114,400	»
26) Amico Salvatore	»	113,890	»
27) Longo Libero Benito	»	112,907	»
28) Esposito Elia	»	112,853	»
29) Nitti Nicola	»	112,125	»
30) Paramatti Giovanni	»	112,053	»
31) Brocato Salvatore	»	111,772	»
32) Velardita Francesco	»	111,691	»
33) Franco Nicolò	»	111,624	»
34) Mangolini Giuseppe	»	111,457	»
35) Zaffuto Paolo	»	111,395	»
36) Guerra Francesco	»	111,342	»
37) Bascetta Michelangelo	»	110,540	»
38) Monea Luigi	»	110,284	»
39) Ugolotti Enrico	»	109,600	»
40) Bigoni Riccardo	»	108,477	»
41) Napoli Ettore	»	108,366	»
42) Mantia Vito	»	107,886	»
43) Orefice Antonio	»	107,402	»
44) Cupioli Guido	»	106,753	»
45) Gullo Benedetto	»	106,556	»
46) Nardone Luigi	punti	104,191	su 174
47) Branchini Brienzo	»	103,365	»
48) Spada Giuseppe	»	102,614	»
49) Schiesaro Gianfranco	»	101,344	»
50) Dell'Utri Salvatore	»	101,168	»
51) Maiorano Italo	»	100,304	»
52) Ardissone Carlo	»	99,865	»
53) Porcelli Domenico	»	99,831	»
54) Salvatore Emanuele	»	98,723	»
55) Parla Angelo Antonio	»	97,034	»
56) Flora Giuseppe	»	92,524	»
57) Morlacco Vincenzo	»	87,101	»
58) Vitale Antonio	»	79,708	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A1791

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca del concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al centoundicesimo corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1985, registro n. 37 Difesa, foglio n. 397, con cui è stato indetto il concorso, per titoli, per l'ammissione al centoundicesimo corso di stato maggiore di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985;

Vista la legge 23 dicembre 1985, n. 783, che ha apportato modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Considerato che, ancor prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con il summenzionato decreto ministeriale, è entrata in vigore la predetta legge 23 dicembre 1985, n. 783, che ha istituito, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, in luogo del corso di stato maggiore, il corso d'istituto a frequenza obbligatoria da parte degli ufficiali medesimi;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca del bando di concorso di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1985 sopra citato, a mente dell'art. 3, comma primo, della menzionata legge 23 dicembre 1985, n. 783.

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 30 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1985, registro n. 37 Difesa, foglio n. 397, con cui è stato bandito il concorso, per titoli, per l'ammissione al centoundicesimo corso di stato maggiore di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 95

86A1794

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore tecnico (autista meccanico) presso l'unità sanitaria locale n. 3.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (autista meccanico) presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il 1° aprile 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Belluno.

86A1796

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di primario di ostetricia-ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 12.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario di ostetricia-ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Pieve di Soligo (Treviso).

86A1773

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40 a:

Ruolo sanitario - tabella A *- medici:*

un posto di primario ospedaliero di ortopedia-traumatologia;
un posto di primario ospedaliero di radiologia diagnostica;
un posto di assistente medico - disciplina: organizzazione servizi sanitari di base.

Ruolo professionale - tabella B *- ingegneri:*

un posto di ingegnere (orientamento: ingegneria civile).

Ruolo tecnico - tabella F *- operatori tecnici:*

due posti di operatore tecnico autista;
tre posti di operatore tecnico cuciniere;
tre posti di operatore tecnico addetti ai servizi economali di lavanderia, stireria e guardaroba.

Ruolo amministrativo - tabella B *- assistenti amministrativi:*

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Salò (Brescia).

86A1854

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di vice direttore amministrativo - servizi economali ed approvvigionamento;
un posto di collaboratore coordinatore - area economico finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

86A1774

Concorso a due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico a tempo pieno - area funzionale di medicina - disciplina: medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale della U.S.L. in Bologna.

86A1851

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto di radiologia diagnostica;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

86A1857

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti distinti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

dodici posti di assistente medico in formazione nell'area di medicina;
otto posti di assistente medico in formazione nell'area di chirurgia;

quattro posti di assistente medico in formazione nell'area di prevenzione e sanità pubblica;
ventitre posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
cinque posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio medico);
tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica);
sei posti di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione psico-motoria);
un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
tre posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);
un posto di direttore amministrativo del servizio affari generali e personale;
due posti di biologo collaboratore;
un posto di biologo coadiutore;
un posto di chimico collaboratore;
un posto di veterinario collaboratore dell'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animali;
un posto di sociologo collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
tre posti di assistente sociale collaboratore;
quattro posti di assistente tecnico - perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti dai bandi, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Lagonegro (Potenza).

86A1918

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Area funzionale di medicina:
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di radioterapia;
un posto di assistente di radiologia;
quattro posti di assistente di neuroradiologia;
due posti di assistente di oncologia.

Area funzionale di chirurgia:
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di urologia;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di neurochirurgia.

Area funzionale di igiene e sanità pubblica:
un posto di assistente ispettore sanitario;
due posti di assistente del settore igiene prevenzione ambientale e del lavoro (di cui un posto riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68;
un posto di assistente per i servizi igienico organizzativi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Perugia.

86A1844

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 61 del 14 marzo 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore nel ruolo tecnico-professionale.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE SICILIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1986)

Nella *Gazzetta Ufficiale* sopra specificata sono state erroneamente inserite due volte le parole «quattro posti di psicologo collaboratore». Si precisa, pertanto, che i posti di psicologo collaboratore messi a concorso sono *complessivamente quattro* e non otto.

86A1925

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 90.000
- semestrale ... L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 180.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 20.000
- semestrale ... L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 75.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 20.000
- semestrale ... L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... L. 285.000
- semestrale ... L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 82.000
Abbonamento semestrale ... L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221